



CITTÀ DI MIRABELLA ECLANO

Provincia di Avellino

Via Municipio – C.F. 81002070647 – tel. 0825438077/8 fax 0825439047

Sito Internet www.comunemirabellaeclano.gov.it

e-mail protocollo@comune.mirabellaeclano.av.it

AVVISO

Tariffe applicate alle domande di riconoscimento della cittadinanza e ai certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente.

Il Comune di Mirabella Eclano, con Delibera di Giunta n. 76 del 05.06.2026, ha stabilito l'adozione delle seguenti tariffe (L. n. 207 del 30 dicembre 2024 - Legge di Bilancio 2025):

Domande di riconoscimento della cittadinanza

Riferimento normativo	Contributo amministrativo per persona maggiorenne (max € 600,00)
Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza da avo italiano (c.d. jure sanguinis art. 1 comma 1 lett.a) della l. no 91/1992)	€ 600,00
Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori seconda legge dello Stato al quale questi appartengono (c.d. jure soli art. 1 comma 1. lett. b) della l. no 91/1992)	€ 150,00
Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per chi è trovato nel territorio della Repubblica figlio di ignoti, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza (c.d. jure soli art. comma 2 della l. 91/1992)	€ 150,00
Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per chi è trovato nel territorio della Repubblica figlio di ignoti, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza (c.d. jure soli art. comma 2 della l. 91/1992)	€ 150,00
Richiesta di attestazione della cittadinanza italiana del minore straniero adottato da cittadino italiano (art. 3 comma 1 della l. n. 91/1992)	€ 150,00
Richiesta di attestazione della cittadinanza italiana del figlio	€ 150,00

minore straniero convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana (art. 14 prima periodo della l. n. 91/1992)	
--	--

Richieste di certificati o di estratti stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente

Riferimento normativo	Contributo amministrativo (max € 300,00)
Rilascio copie/estratti/certificati di atti di stato civile formati da oltre un secolo	€ 300,00
Richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce	€ 150,00

I contributi dovranno essere versati all'Ente dall'interessato esclusivamente a mezzo **PagoPA**, oppure tramite **bonifico** da effettuarsi presso la tesoreria comunale o tramite **bollettino postale** sul cc/c postale 11878832. La ricevuta del versamento dovrà essere allegata all'istanza all'atto della presentazione, a pena di improcedibilità. Non è previsto diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento.

Riferimenti normativi - L. n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025)

- **Art. 636** - *I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*
- **Art. 637** - *I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*
- **Art. 638** - *Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune*

conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.